

Il blocco del sistema di pagamento swift e l'effetto "boomerang" dell'incremento delle transazioni in criptovalute in seno al conflitto russo-ucraino

di Lucia Miglietti

Abstract: *The blocking of the swift payment system and the 'boomerang' effect of increased cryptocurrency transactions in the Russian-Ukrainian conflict* - The paper takes as its starting point the economic sanction adopted by the EU against Russia for the war it declared on Ukraine, which led to the former's exclusion from the SWIFT payment system, and examines, in particular, one of its most critical consequences represented by the increase in cryptocurrency transactions. The characteristics of a multiform phenomenon of controversial legal regulation are highlighted, which is affirmed - also in the light of certain important interventions of the European legislator - as ontologically refractory to an effective and complete regulation due to its highly technological connotation and incessant innovation.

Keywords: Economic sanctions; Swift; Cryptocurrency; Regulation.

355

1. L'apparato sanzionatorio posto in essere contro la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina

Le sanzioni adottate dalla UE e dagli Stati Uniti nei confronti della Russia a seguito della violazione della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, già a partire dal 2014, rappresentano le misure più ampie e coordinate applicate ad uno Stato di ingenti dimensioni¹. Si tratta di misure

¹ Le sanzioni, definite formalmente "misure restrittive", sono uno strumento della politica estera dell'Unione, fondato sull'articolo 29 del Trattato Ue. La loro adozione, il rinnovo o la cessazione sono assunte con una decisione del Consiglio, all'unanimità, su proposta dell'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune. Le misure che prevedono "l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie" con Paesi terzi devono essere implementate da un apposito regolamento Ue (atto immediatamente applicabile, approvato a maggioranza qualificata), sulla base dell'art. 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFU). Il regolamento, in questo caso su proposta congiunta di Alto Rappresentante e Commissione, viene adottato dal Consiglio in contemporanea alla decisione che stabilisce le sanzioni, in modo che i due atti producano i loro effetti dallo stesso momento. Le misure restrittive, pur essendo uno strumento della politica estera dell'Unione che, in via generale, è sottratta al controllo giurisdizionale, quando ledono interessi specifici possono essere impugnate presso la Corte di Giustizia (art. 274 TFU). La stessa Corte ha ampliato la propria giurisdizione in materia, estendendola ad

globali e autonome², in quanto adottate al di fuori del quadro delle Nazioni Unite, che colpiscono la Federazione russa nel suo complesso.

Le misure sanzionatorie comminate - che sono il risultato di un coordinamento rapido e senza precedenti in sede UE e a livello internazionale - si compongono di interventi di diversa natura³ ed investono determinati settori, individui, banche e altre entità. In particolare, vi sono provvedimenti che insistono direttamente sui flussi commerciali quali: divieti sull'esportazione di tecnologia e di altri beni e servizi sensibili verso la Russia; divieti sull'importazione di petrolio e gas russo; la sospensione dell'applicazione della clausola di nazione più favorita. A questi si è aggiunta la sospensione delle attività in Europa dei media *Sputnik* e *Russia Today*, considerati amplificatori della propaganda russa a sostegno dell'invasione. Sono state, poi, attuate misure diplomatiche come la sospensione delle facilitazioni al rilascio dei visti. Tuttavia, le sanzioni maggiormente assertive sono di carattere finanziario stante il predominio occidentale sui mercati dei capitali e i circuiti bancari: il congelamento di attività (*assets freezing*) detenute dalla Banca centrale e da alcune banche commerciali russe; la confisca di *assets* (reali e finanziari) di proprietà di oligarchi e di politici vicini a Putin, l'esclusione della gran parte degli intermediari russi dal sistema di messaggistica internazionale SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*)⁴. In ossequio a quanto stabilito dagli

esempio ai ricorsi pregiudiziali, sulla base del diritto all'effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali. Sul tema, si v., *ex multis*, A. Leandro, *I rapporti internazionali d'impresa al vaglio delle misure restrittive adottate dall'Unione Europea in occasione del conflitto russo-ucraino*, in *Diritto del commercio internazionale*, n. 2, 2022, 243-276; C. Morviducci, *Le misure restrittive dell'Unione europea e il diritto internazionale: alcuni aspetti problematici*, in *rivista.eurojus.it*, n. 2, 2019, 77-96; A. Ali, *Dalle misure restrittive dell'Unione europea alla "guerra economica" nei confronti della Russia e della Bielorussia a seguito dell'invasione dell'Ucraina*, in *Questione giustizia*, n. 1, 2022, 42-53; D. Pauciulo, *Considerazioni sulle misure coercitive adottate nei confronti della Federazione russa e della Bielorussia alla luce del diritto del commercio internazionale*, in *SIDIBlog*, 19 marzo 2022, consultabile su <http://www.sidiblog.org/2022/03/19/considerazioni-sulle-misure-coercitive-adottate-nei-confronti-della-federazione-russa-e-della-bielorussia-alla-luce-del-diritto-del-commercio-internazionale/>.

² Per una lucida ed ampia analisi sulle misure sanzionatorie autonome create dall'Unione europea, si v. C. Novi, *Le sanzioni autonome come strumento della politica estera dell'Unione europea*, in *Studi sull'integrazione europea*, XVII (2022), 285-312; l'A. dopo aver posto particolare attenzione sulle principali finalità perseguite dall'Unione quando ricorre alle sanzioni in discorso nonché sull'uso fatto di quest'ultime come mezzo per realizzare le sue ambizioni in politica estera, rileva taluni elementi di criticità che, tuttavia, impediscono ancora di sfruttare al meglio le potenzialità di questo strumento. Sul tema, v. anche O. Nihreieva, *Economic Sanctions as a Means of International Obligations Enforcement: To the Question of Legality*, in questo numero speciale di DPCE Online, la quale espleta una valutazione delle sanzioni più generale, condotta alla luce del diritto internazionale, del diritto economico internazionale e del diritto internazionale dei diritti umani.

³ Per una tassonomia e classificazione delle misure restrittive, si v., A. Leandro, *Le misure restrittive dell'unione europea nel conflitto russo-ucraino: impatto sui rapporti internazionali di impresa*, in *I battelli del reno [on-line]*, 2022, 3-24.

⁴ La SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*) è una società di diritto belga fondata nel 1973 che fornisce servizi di c.d. messaggistica finanziaria

orientamenti del Consiglio UE sulle sanzioni, le istituzioni europee hanno enunciato gli obiettivi delle misure citate, individuandone due e cioè indebolire la capacità della Russia di finanziare la guerra ed infliggere costi economici e politici all'élite politica russa responsabile dell'aggressione. Le misure restrittive si configurano, dunque, come lo strumento di una "guerra economica" - sviluppata, peraltro, in tempi rapidi - la cui legalità (ed anche efficacia)⁵ ha, però, destato non poche perplessità⁶.

Difatti, se da un lato l'esercizio di queste leve economiche ha prodotto delle conseguenze rilevanti per l'apparato produttivo e per il funzionamento del sistema economico-finanziario russo⁷, dall'altro non si è mostrato privo di controindicazioni⁸. Come già noto, all'attuazione dell'apparato

per consentire alle banche di eseguire pagamenti o trasferimenti di strumenti finanziari oltre i confini nazionali in modo rapido e sicuro. La SWIFT svolge un ruolo vitale per lo scambio delle transazioni finanziarie a livello mondiale, in quanto mette in connessione più di 11.000 banche e altri enti creditizi appartenenti a più di 200 Paesi ed opera in ciascuno Stato attraverso i c.d. *National Member Groups* e il *National User Group*. Sebbene SWIFT non sia un sistema di pagamento o regolamento né una banca, l'operatività di un gran numero di infrastrutture, mercati e banche a rilevanza sistemica dipende da essa. Per tale ragione, le Banche Centrali hanno adottato un modello di sorveglianza "cooperativa" che assegna alla Banca Nazionale del Belgio, il ruolo di coordinamento. Gli obiettivi dell'azione di *oversight* sono la sicurezza, l'affidabilità, la continuità di servizio, la resilienza dell'infrastruttura SWIFT. Per verificare il loro conseguimento gli *overseers* analizzano costantemente gli assetti di *governance*, le strutture, i processi, le procedure per il controllo dei rischi e il sistema dei controlli di SWIFT.

I principi guida per la sorveglianza su SWIFT sono definiti nelle "*High Level Expectations for the Oversight of SWIFT*".

Sul punto, cfr. P. Kowsmann, I. Talley, *What Is Swift and Why Is It Being Used to Sanction Russia?*, in *The Wall Street Journal*, 1 marzo 2022, consultabile su <https://www.wsj.com/articles/swift-banking-system-sanctions-biden-11645745909>; R.L. Kilpatrick, *Blocking Swift in Russia*, in *Opinio Juris*, 4 Marzo 2022, consultabile su <http://opiniojuris.org/2022/03/04/blocking-swift-in-russia/>.

⁵ Il dibattito in ordine all'efficacia delle sanzioni non è certamente recente, poiché non nasce con la guerra russo-ucraina, ma con l'invasione italiana dell'Abissinia (Etiopia) nel 1935. Per un'ampia ricostruzione della storia delle sanzioni economiche e dei relativi limiti, cfr. N. Mulder, *The Economic Weapon: The Rise of Sanctions As a Tool of Modern War*, New Haven: Yale University Press, 2022, 1-416.

⁶ M. Sossai, *Sanctioning Russia: Questions on the Legality and the Legitimacy of the Measures Imposed Against the Invasion of Ukraine*, in *Roma Tre Law Review*, 2022, 157-166. Con riguardo all'impatto delle sanzioni mirate sui diritti umani dei destinatari, spesso indeterminatamente soggetti alla discrezionalità delle autorità di uno Stato cui non appartengono, si v. A.M. Amoroso, *Il contributo delle misure restrittive UE contro la Russia allo sviluppo del diritto internazionale delle sanzioni*, in *Diritti Comparati - Comparare i diritti fondamentali in Europa*, 2022, 1-7.

⁷ A titolo meramente esemplificativo si ricorda: il crollo del rublo sui mercati valutari; maggior livello dei tassi di interesse; il crollo del *rating* sovrano e quasi-*default* sovrano; la crisi di fiducia, le corse agli sportelli e il crollo del mercato azionario; le difficoltà nello svolgimento dell'attività produttiva e di consumo.

⁸ S. Poli, *La portata e i limiti delle misure restrittive dell'Unione europea nel conflitto tra Russia e Ucraina*, in *SIDIBlog*, 22 marzo 2022, consultabile su <http://www.sidiblog.org/2022/03/22/la-portata-e-i-limiti-delle-misure-restrittive-dellunione-europea-nel-conflitto-tra-russia-e-ucraina/>. Sull'idea della sanzione economica come «arma a doppio taglio», cfr. G. Ottaviano, *Le sanzioni recidono i legami*,

sanzionatorio disposto dalla UE sono conseguiti, per via dell'interdipendenza globale (la Russia è uno degli Stati con un forte interscambio commerciale ed esportatore di materie prime ed energia), ingenti danni per l'economia europea e mondiale⁹, ed anche contromisure ed effetti elusivi delle stesse sanzioni che, oltre a frustrarne lo scopo di deterrenza del conflitto perseguito, hanno accelerato lo sviluppo di alcuni fenomeni quale, ad esempio, quello relativo alle crypto-attività, sui quali nel prosieguo si appunterà l'attenzione in ragione della pervasività e della complessa governabilità che oggi, ancor più, li caratterizza.

2. L'aumento delle transazioni in *cripto-asset* quale effetto dell'esclusione della Russia dal sistema SWIFT

L'obiettivo perseguito con l'esclusione della maggior parte delle banche russe dal sistema di messaggistica SWIFT, che consente alle istituzioni finanziarie di tutto il mondo di inviare alle loro controparti istruzioni rapide sui trasferimenti di fondi, era di paralizzare il sistema di transazioni esterne della Russia - estromettendola così dall'economia globale - e drenare gradualmente le risorse che la Russia riversa nell'invasione militare dell'Ucraina. La misura in discorso, tuttavia, non ha portato il colpo di grazia cercato. E ciò a causa di vari fattori, tra i quali si annovera la presenza di altri sistemi di messaggistica interbancaria a disposizione delle banche russe (come i sistemi SPFS¹⁰ e CIPS¹¹, elaborato dai cinesi), nonché la collaborazione fra Cina e Russia che ha consentito a quest'ultima di eseguire una serie di pagamenti internazionali in yuan. A ciò deve aggiungersi poi l'ulteriore danno di ritorno dato dal significativo aumento delle transazioni finanziarie in crypto-attività conseguito alla forte svalutazione del rublo e alla

scenari di riglobalizzazione selettiva tra paesi affini, in *Il Sole24Ore*, 20 marzo 2022, Anno 158, Numero 78, 3.

⁹ Si pensi, tra gli altri, ai noti problemi sul fronte della *energy security* e della *food security*.

¹⁰ Il sistema SPFS (acronimo di *Financial Messaging System of the Bank of Russia*) è stato sviluppato dai russi dopo le sanzioni che hanno seguito l'annessione della Crimea; in argomento, cfr. V.C. Stamegna, L. Boehm, *Russia's war on Ukraine: Cutting certain Russian banks off from SWIFT*, in *EPRS - European Parliamentary Research Service*, PE 729.289, March 2022, consultabile su [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/EPRS_ATA\(2022\)729289](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/EPRS_ATA(2022)729289).

¹¹ Il sistema di pagamento interbancario transfrontaliero CIPS (*Cross-Border Interbank Payment System*) è stato lanciato nell'ottobre 2015 per fornire un sistema internazionale indipendente di pagamento e compensazione in yuan che collega i mercati di compensazione *onshore* e *offshore* e le banche partecipanti. Con sede nel centro finanziario di Shanghai, impiega più di 100 persone e ha un capitale registrato di 2,38 miliardi di yuan (376,9 milioni di dollari). L'importante infrastruttura finanziaria è supervisionata dalla Banca popolare cinese. Sul punto, si v. F. Tang, *What is China's Swift equivalent and could it help Beijing reduce reliance on the US dollar?*, in *South China Morning Post*, 28 febbraio 2022, consultabile su <https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3168684/what-chinas-swift-equivalent-and-could-it-help-beijing-reduce>.

difficoltà di convertire la divisa russa nelle principali valute internazionali¹². Il conflitto russo-ucraino ha, dunque, portato alla ribalta le criptovalute sia come possibili strumenti di pagamento alternativi a quelli tradizionali, sia come potenziali beni rifugio.

La UE, al fine di garantire la corretta attuazione della restrizione imposta con il terzo pacchetto di misure e prevenirne ancora la relativa elusione, ha esteso, con l'ottavo pacchetto di sanzioni, "*i divieti esistenti sui beni in criptovaluta vietando tutti i wallet, i conti o i servizi di custodia di criptovaluta, indipendentemente dall'importo del portafoglio*" spingendo, al contempo, verso una regolamentazione più strutturata del fenomeno delle transazioni in cripto-valute, che, sebbene siano oggi sempre più soggette a meccanismi di trasparenza, attesta l'attualità delle autorevoli tesi di Friedrich Hayek¹³ in tema di concorrenza tra valute di Stato e valute private.

Il mondo delle criptovalute è, notoriamente, assai ampio e variegato. La definizione delle diverse categorie di "cripto-attività" si rivela, non a caso, particolarmente complessa¹⁴ poiché, sotto il profilo tecnologico, esse rappresentano una categoria unitaria ancorché eterogenea, definite come «la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente»¹⁵. Le cripto-valute non

¹² P. Bonolis, G. Florio, *Guerra e criptovalute: quali sviluppi per le valute digitali?*, in *Il Sole24Ore*, 18 marzo 2022, su <https://www.ilsole24ore.com/art/guerra-e-criptovalute-quali-sviluppi-le-valute-digitali-AEFV6GLB>

¹³ F.A. Hayek, *The Denationalisation of Money. An analysis of the Theory and Practice of Concurrent Currencies*, London, 1976, 36-45.

¹⁴ Le difficoltà di trovare una definizione univoca delle «criptovalute» è segnalata, tra gli altri, da G.L. Greco, *Valute virtuali e valute complementari, tra sviluppo tecnologico e incertezze regolamentari*, in *Rivista di diritto bancario*, fasc. I, sez. I, 2019, 61-97; G. Rinaldi, *Approcci normativi e qualificazione giuridica delle criptomonete*, in *Contratto e Impresa*, n. 1, 2019, 257-296; M. Palazzo, *Blockchain e cripto-attività*, in R. Giordano, A. Panzarola, A. Police, S. Preziosi, M. Proto (a cura di), *Il diritto nell'era digitale. Persona, Mercato, Amministrazione, Giustizia*, Milano, 2022, 211-233; R. Bocchini, *Lo sviluppo della moneta: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 1, 2017, 27-54.

¹⁵ Cfr. Art. 1, c. 2, lett. qq), d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 come modificato dal d.lgs. n. 125/2019 (attuativo della V direttiva antiriciclaggio). È agevole rilevare come questa definizione valorizzi la funzione di mezzo di scambio e tralasci quella di mezzo di pagamento. Questa scelta definitoria è stata influenzata da un orientamento espresso dalla Corte di Giustizia in una sentenza del 2015, che, dovendo decidere in materia di applicabilità delle esenzioni dall'imposta sul valore aggiunto nei confronti degli operatori che svolgono attività di cambio di valuta virtuale contro valuta tradizionale, aveva ritenuto che il *bitcoin* «non ha altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento», sicché le attività di acquisto e vendita di criptomoneta conto terzi «non ricadono nella nozione di "cessione di beni"», ma costituiscono una prestazione di servizi. La Corte, dunque, riteneva pregnante la funzione di strumento convenzionale rispetto alle altre funzioni delle criptomonete. Tuttavia, per la Banca Centrale Europea, tenuta a pronunciarsi sulla proposta di direttiva, la definizione delle monete virtuali in termini di "mezzi di pagamento" avrebbe comportato il rischio di incentivarne l'utilizzo (senza però tener conto dei rischi connessi sia alla loro volatilità, sia all'assenza di garanzie in ordine alla convertibilità in moneta tradizionale), nonché un *vulnus* al sistema finanziario e monetario che sarebbe stato prodotto dal potenziale incremento

sono emesse o garantite da alcun ente esplicitamente autorizzato, ma sono create da soggetti privati che operano sulla rete; non sono moneta legale di stato (*fiat money*) e, pertanto, non devono per legge essere obbligatoriamente accettate per l'estinzione di obbligazioni pecuniarie. Le cripto-valute si basano sulla tecnologia dei registri distribuiti, la più nota delle quali è la *blockchain*, dove le informazioni sulle transazioni sono archiviate in “catene di blocchi”¹⁶. La tassonomia al momento più accreditata classifica le criptovalute sulla base della loro funzione economica in tre categorie principali, la più nota delle quali è rappresentata dai c.d.d. *token* di pagamento (*payment tokens*), cioè mezzi di pagamento che consentono l'acquisto di beni e servizi su di una pluralità di piattaforme online, anche diverse da quella dalla quale il *token* trae origine. Questi gettoni digitali sono privi di diritti incorporati o passività e svolgono una funzione analoga alle valute tradizionali sebbene la loro volatilità talvolta ne determini l'uso a scopo di investimento (esempio paradigmatico è *Bitcoin*)¹⁷.

Nei mercati finanziari le cripto-attività si frammentano in ipotesi qualificatorie tra loro tanto diverse, talvolta riconducibili ai prodotti

della loro circolazione. In considerazione di ciò, la BCE ha ritenuto preferibile qualificare le valute virtuali come “mezzi di scambio” ed evidenziare la loro non riconducibilità alla nozione di moneta legale. Cfr. Corte di Giustizia UE 22 ottobre 2015, C-264/14, *Skatteverket c. David Hedqvist*, in *Foro it.*, 2015, IV, 513. Con riferimento a questa decisione, cfr. N. Mancini, *Bitcoin: rischi e difficoltà normative*, in *Banca impresa società*, n. 1, 2016, 111-129.

¹⁶ In particolare, si tratta di una catena informatica raffigurata come una sorta di libro mastro distribuito (*distributed ledger*) in continuo accrescimento e formata da anelli digitali (*block*), all'interno di ciascuno dei quali è racchiuso un certo numero di operazioni. Gli scambi avvengono mediante la crittografia, e l'accesso al sistema da parte degli utenti si realizza con una chiave privata; è poi possibile interfacciarsi con altri utenti mediante una “chiave pubblica”, la quale viene usata per confermare i trasferimenti. Cfr. G. Rinaldi, *Approcci normativi e qualificazione giuridica delle criptomonete*, cit., 265.

¹⁷ Vi sono poi gli *utility token*, valute digitali a “circuitto chiuso”, che consentono l'acquisto di beni e servizi solo all'interno del sistema da cui traggono origine; i *token* di sicurezza (*security tokens*), sono gettoni digitali trasferibili o potenzialmente negoziabili su una piattaforma (ad esempio, *spice*). Sono detenuti a scopo di investimento. Sono gettoni digitali rappresentativi di diritti economici (quale il diritto di partecipare alla distribuzione dei futuri dividendi) e/o di diritti amministrativi (quale il diritto di voto su alcune materie). Nel 2017 si è affacciata sul mercato una nuova categoria di criptovalute, quella dei *non fungible token* (NFT), ossia *token* unici e riconoscibili nati per rappresentare *asset* digitali (opere d'arte digitali, biglietti per eventi, ecc.) o per certificare proprietà fisiche reali (immobili, auto, ecc.) e opere d'arte fisiche. Secondo gli attributi di *governance* si distinguono: a) criptovalute decentralizzate, create e sviluppate in via diffusa da tutti gli aderenti al network (ne è un esempio *Bitcoin*); b) criptovalute centralizzate, create e sviluppate da un unico soggetto proprietario del relativo protocollo informatico (ne costituiscono esempi *Ripple*, *NEO*, *NEM* e le *Central Bank Digital Currency*). Un'altra classificazione viene fatta sulla base della maggiore o minore stabilità del valore delle valute virtuali. Tra le prime rientrano i c.d.d. *stablecoin*, il cui valore è ancorato alla moneta fiat (es. *Tether*). Hanno un valore più instabile le criptovalute il cui andamento è legato ad un bene materiale di riferimento come l'oro, oppure alla legge della domanda e dell'offerta, ossia al rapporto fra disponibilità sul mercato e numero di acquirenti (così *Bitcoin*). Si è poi soliti distinguere tra criptovalute convertibili o non convertibili a seconda che sia o meno possibile commutarle in valute fiat.

finanziari o alla moneta elettronica¹⁸ o ad altri strumenti di pagamento o di investimento. Gli stessi *bitcoin*¹⁹ sono degli strumenti tecnologici concepiti – almeno in origine – per affiancare o sostituire la moneta legale come mezzo di pagamento e, solo in séguito, si sono trasformati in prodotti da investimento e di speculazione caratterizzati da un’elevata volatilità. I *bitcoin* si sono, in sostanza, affermati sul presupposto di realizzare, mediante il ricorso alla tecnologia *blockchain*, un ordine economico autonomo, svincolato dall’intervento di qualunque autorità regolatrice, così da assurgere a significativo esempio di autoregolamentazione²⁰. Non essendo fisicamente detenute dall’utente, le cripto-attività sono movimentate mediante un conto personalizzato denominato “portafoglio elettronico” (cd. *wallet*), sviluppato e fornito da soggetti denominati “*wallet providers*”, installato su un dispositivo indicato dall’utente e al quale si accede tramite una password. Le negoziazioni, che avvengono su piattaforme di scambio (*exchange platform*) utilizzando denaro a corso legale, sono effettuate in forma anonima e grazie alla crittografia – garante dell’integrità e della sicurezza nella gestione dei dati all’interno del sistema – sono tecnicamente irreversibili. Va evidenziato come il sistema ora descritto, solo all’apparenza si regge sul controllo reciproco dei soggetti partecipanti alla catena, atteso che esso, in realtà, si basa su regole elaborate da privati gestori delle piattaforme predette e mediante le quali si realizza la gran parte delle transazioni²¹.

In un contesto di assenza di obblighi informativi e di regole di trasparenza, le piattaforme di scambio sono, quindi, esposte a elevati rischi operativi e di sicurezza: esse, diversamente dagli intermediari autorizzati, non sono tenute ad alcuna garanzia di qualità del servizio, né devono rispettare requisiti patrimoniali o procedure di controllo interno e gestione dei rischi, con conseguente elevata probabilità di frodi per i consumatori ed esposizione al *cybercrime*. L’esigenza di garantire quei requisiti di affidabilità e sicurezza che concorrono a mantenere la stabilità finanziaria e la fiducia del

¹⁸ Sulla nozione di «moneta elettronica» e sul carattere preminente di «rimborsabilità», si v. V. Troiano, *Gli istituti di moneta elettronica*, in *Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza legale della Banca d’Italia*, n. 53, 2001, 12-21.

¹⁹ La letteratura sul punto è assai vasta. Si v., *ex multis*, A. Caloni, *Bitcoin: profili civilistici e tutela dell’investitore*, in *Rivista di diritto civile*, n. 1, 2019, 159-182; A. Rahmatian, *Electronic money and cryptocurrencies (Bitcoin): suggestions for definitions*, in *Journal of International Banking Law and Regulation*, (2019), Vol. 34(3), 115-121; G. Lemme, S. Peluso, *Criptomoneta e distacco dalla moneta legale: il caso bitcoin*, in *Rivista di diritto bancario*, fasc. IV, sez. I, 2016, 381-433. Sulle caratteristiche dei *bitcoin* e le differenze con la moneta, si v. M. Lorizio, *Criptovalute – Profili economici*, in V. Cuocci, F.P. Lops, C. Motti (a cura di), *La circolazione della ricchezza nell’era digitale, Atti della Summer School 2020*, Pisa, 2020, 197-207.

²⁰ Sul tema, si v. E. Calzolaio, *Bitcoin: le sfide dell’autoregolazione*, in G. Di Cosimo (a cura di), *Processi democratici e tecnologie digitali*, Torino, 2023, 111-119, il quale acutamente osserva come il *bitcoin*, nel contesto della riflessione sulle nuove forme di auto e co-regolazione delle tecnologie emergenti, costituisca un esempio per cogliere alcune problematiche legate ai meccanismi di produzione e implementazione delle regole giuridiche da parte di soggetti privati.

²¹ Così, E. Calzolaio, *op. cit.*, 115, il quale rileva pure che «di contro alla declamata accessibilità solo un numero molto limitato di soggetti è in grado di affrontare le complessità tecniche implicate dal software, dai costosi aggiornamenti dell’hardware e dell’enorme consumo energetico».

pubblico nella moneta, pone necessaria, in un siffatto quadro, l'adozione di regole applicabili anche a livello transnazionale idonee a presidiare (ed arginare) i rischi insiti in dette attività.

3. La recente disciplina normativa delle criptoattività in ambito nazionale e sovranazionale: Decreto Fintech e MICAR

Il quadro normativo applicabile alle “cripto-attività” è stato definito da due recenti interventi legislativi²²: a) a livello interno, il D.L. n. 25/2023, (c.d. Decreto Fintech) “recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech”, convertito in legge n. 52/2023 e pubblicato sulla G.U. del 15 maggio 2023; b) a livello eurounitario il “Regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937”, (MICAR) adottato dal Consiglio UE in data 16 maggio 2023. Si tratta di interventi che testimoniano chiaramente la scelta sul piano nazionale ed euro-unitario di regolare le criptoattività, secondo un approccio teso a coniugare innovazione tecnologica e digitalizzazione della finanza con la protezione degli investitori e la tutela dell'integrità del sistema finanziario. Detti interventi rappresentano il tentativo più ambizioso e articolato di regolamentazione delle cripto-attività per l'estensione del mercato di riferimento.

Il Decreto Fintech introduce una definizione di “strumento finanziario digitale” aderente a quella fornita a livello europeo dal DLT Pilot Regime, che ha modificato la direttiva 2014/65/UE (c.d. Mifid II). Rientrano nell'ambito applicativo della definizione di “strumento finanziario digitale” tutte quelle classi di attività che possono essere rappresentate sotto forma di *token* digitali e che possono essere negoziate e trasferite attraverso un registro distribuito. Uno dei principali obiettivi del Decreto Fintech è proprio quello di creare un presupposto fondamentale per la sperimentazione prevista dal DLT Pilot Regime: permettere in Italia l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali attraverso la DLT²³. Si è inteso, dunque, disciplinare, in ambito finanziario, l'offerta e la negoziazione di *token* rappresentativi di *asset class* tradizionali, come azioni, obbligazioni, diritti, obblighi e loro derivati, ovvero *asset class* alternativi. L'esigenza di assicurare la fiducia del mercato rispetto a tali nuovi strumenti digitali²⁴ si è

²² Sul punto, P. Carrière, Decreto Fintech e MICAR: il quadro normativo sulle cripto-attività, in www.dirittobancario.it, 30 maggio 2023, su <https://www.dirittobancario.it/art/decreto-fintech-e-micar-il-quadro-normativo-sulle-cripto-attivita/>.

²³ La DLT è una tecnologia che consente il funzionamento e l'uso di “registri distribuiti” o “registri per la circolazione digitale”, attraverso una rete di nodi distribuiti e un meccanismo di consenso. I registri distribuiti, a loro volta, sono archivi di informazioni in cui vengono registrate le transazioni riguardanti strumenti finanziari digitali, condivisi da dispositivi o applicazioni informatiche in rete e sincronizzati tra di loro.

²⁴ Sulla potenzialità delle implicazioni dell'innovazione digitale, definita in termini di «quarta rivoluzione industriale», cfr. V. Falce, G. Finocchiaro, *La «digital revolution»*

tradotta nella predisposizione di una normativa che impronta le attività di emissione e trasferimento di *token* finanziari al rispetto di un'adeguata trasparenza e tracciabilità, anche attraverso una più compiuta regolamentazione dei soggetti chiamati alla tenuta dei registri DLT presso i quali scritturare le emissioni e trasferimenti di tali valori digitali (v. artt. 3 e ss.). Difatti, al fianco dei sistemi di regolamento titoli DLT ("SS DLT") ovvero dei sistemi di negoziazione e regolamento DLT ("TSS DLT"), è stata individuata la nuova figura dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, in capo ai quali sono previsti obblighi, tanto sotto il profilo soggettivo, quanto quello operativo (v. artt. 18 e ss.). Sono state indicate, inoltre, come autorità competenti la Consob e la Banca d'Italia a cui sono demandate funzioni di supervisione regolamentare, ispettiva e sanzionatoria. Nell'ottica di incentivare la sperimentazione fintech, l'art. 33 del decreto ha modificato l'art. 36, comma 2 *series*, del D.L. n. 34/2019, conv. dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, con cui è stato introdotto un regime semplificato e transitorio (c.d. *regulatory sandbox*) per la sperimentazione delle attività di innovazione tecnologica digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Il Regolamento MICAR ha introdotto per la prima volta un quadro normativo uniforme che sostituisce le varie legislazioni esistenti approvate dagli Stati membri dell'UE. Le nuove regole disciplinano sia gli *exchange* centralizzati, sia le *stablecoin* che gli enti che le emettono e mirano ad aumentare la certezza giuridica per le società e gli investitori operanti nel settore delle criptoattività, imponendo diversi requisiti agli emittenti e ai prestatori di servizi operanti nella UE.

Il fine perseguito, in sostanza, è quello di prevenire gli abusi sui mercati e mitigare i rischi per gli investitori e per la stabilità del sistema finanziario, consentendo, al contempo, l'innovazione e promuovendo l'attrattività del settore. Il Regolamento definisce i *cripto-asset* come una "*rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e conservato elettronicamente utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia simile*"²⁵. Ed individua nel *token* di moneta elettronica la tipologia "*il cui scopo principale è quello di essere utilizzato come mezzo di scambio e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una moneta fiduciaria avente corso legale*" (art. 3, n. 4). Le nuove norme saranno applicabili agli *utility token*, *token* collegati ad attività e ai *token* di moneta elettronica, mentre risultano esclusi, ai sensi dell'art. 2.2, gli NFT che rappresentano opere d'arte, collezioni digitali o *real estat*²⁶. La normativa in discorso

nel settore finanziario. Una nota di metodo, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, n. 1, 2019, 313-326; E. Macchiavello, *Fintech. Problematiche e spunti per una regolazione ottimale*, in *Mercato concorrenza regole*, n. 3, 2019, 453-473.

²⁵ Art. 3.1- (5) del regolamento MiCA. Sulla definizione in discorso e sulle criticità di circoscrivere le sole criptoattività diverse dagli strumenti finanziari, si v. M. Cian, *La nozione di criptoattività nella prospettiva del MiCAR. Dallo strumento finanziario al token, e ritorno*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, num. spec., 2022, 59-78.

²⁶ L'art. 2.2 prevede che "*Il presente regolamento non si applica alle cripto-attività che sono uniche e non fungibili con altre cripto-attività*". Come rammenta P. Carrière, *Decreto Fintech e MICAR: il quadro normativo sulle cripto-attività*, cit., l'iniziativa del MICAR prende le mosse dalle risultanze emerse dall'*Advice* elaborato dall'ESMA ad inizi del 2019 che si era focalizzato sui problemi derivanti da un'eventuale applicazione della disciplina dei servizi di investimento, per quei *token* che fossero qualificabili come

subordina, in particolare, la fornitura di servizi per le criptoattività all'interno della UE ad un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente di ogni Stato membro, un'autorità di vigilanza domestica, che vuole costituire un indice di affidabilità dell'operatore tale da garantire la tutela tanto del singolo fruitore del servizio, quanto dell'intero mercato finanziario. I poteri delle suddette autorità ineriscono la richiesta di informazioni, la sospensione o il divieto dell'erogazione del servizio, la pubblicizzazione di informazioni rilevanti a tutela dei consumatori o del mercato e altri ancora. È concesso, altresì, a tali enti il potere di irrogare sanzioni amministrative, ma non penali che rimangono nella discrezionalità nazionale. Salvo alcuni casi di esenzione, gli offerenti²⁷ di cripto-attività sono tenuti a fornire preventivamente un *white paper* che contiene i dettagli chiave del progetto, le informazioni sull'emittente, i fattori di rischio, le specifiche tecnologiche, la *tokenomics* e l'impatto ambientale del meccanismo di consenso utilizzato²⁸. Il documento, in definitiva, corrisponde ad una versione semplificata del tradizionale prospetto informativo richiesto in caso di offerta sul mercato di veri e propri prodotti finanziari. È, altresì, previsto uno specifico regime di responsabilità nel caso di fornitori autorizzati alla custodia e all'amministrazione per conto di terzi, poiché sono ritenuti "*responsabili nei confronti dei loro clienti della perdita di cripto-attività a seguito di un malfunzionamento o di attacchi informatici fino a un massimo del valore di mercato delle cripto-attività perse*". Ciò configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva assai stringente, che sembra escludere qualsiasi rilievo giuridico alla esimente della forza maggiore²⁹.

"strumenti finanziari"/"prodotti di investimento" (e definiti ormai nella maggioritaria letteratura specialistica come "*security-like/investment-type token/asset token*", sinteticamente "*security tokens*"; già in quella sede, l'ESMA aveva suggerito ai regolatori nazionali, senza peraltro proporre univoche scelte normative, l'opportunità di valutare una regolamentazione solo per quei *token* che, invece, non si possono configurare come tali, rilevata la difficoltà di concepire oggi un'opera di adeguamento della disciplina avente ad oggetto i tradizionali "strumenti finanziari" alla loro versione *crypto* (*security tokens*), ancor di più di là da qualsiasi contesto armonizzato europeo. L'ambito di intervento del MiCAR è, quindi, risultato da subito circoscritto alle sole cripto-attività diverse da strumenti finanziari, ad esclusione di tutte le cripto-attività che fossero descrivibili e/o qualificabili e/o assimilabili come/a "strumenti finanziari" ai sensi MIFID, e, quindi, qualificabili come *security tokens*; in sostanza, l'ambito di intervento è limitato a quelli che nella tassonomia ormai invalsa sono detti *utility tokens* (come definiti nell'art. 3, 1. punto 9) o ai c.d. *payment-like* o *monetary tokens*; in particolare, con riguardo a quest'ultima categoria si fa riferimento a "*token collegati ad attività*" ("*asset-referenced tokens*") e ai "*token di moneta elettronica*" ("*e-money tokens*") come definiti nell'art. 3, 1., ai punti 6) e 7).

²⁷ L'art. 3.1- (13) del regolamento MiCA definisce "Offerente" "*una persona fisica o giuridica, o un'altra impresa, o l'emittente, che offre cripto-asset al pubblico*".

²⁸ Le informazioni che il *white paper* deve indicare sono la descrizione dettagliata dell'emittente, del progetto, dei partecipanti, delle tecnologie impiegate e delle caratteristiche delle offerte al pubblico; i diritti e gli obblighi connessi alle cripto attività; la dicitura per cui l'emittente della cripto attività è l'unico responsabile del contenuto del *white paper*; la dichiarazione chiara e inequivocabile che le cripto attività possono perdere tutto o parte del loro valore; la previsione della possibilità di avvalersi del diritto di recesso, di revoca e di rifiuto.

²⁹ Taluni autori sostengono che il regime prefigurato renderà difficile l'esercizio di attività di cripto-custodia nel territorio dell'Unione. Cfr. D.A. Zetzsche, F. Annunziata,

L'Unione Europea punta a ratificare queste norme alla fine del 2024, con una prospettiva di piena operatività agli inizi del 2025. Se si tiene conto della rapida evoluzione delle criptovalute di questi ultimi anni, queste tempistiche, così dilatate, configurano un chiaro limite del Regolamento, atteso che è del tutto plausibile un mutamento di scenario di mercato al momento dell'entrata in vigore della regolamentazione, tale da rendere la futura normativa ancora più 'datata' di quanto non lo sia già oggi³⁰. Il rischio che ne deriva è che non si rinvergano soluzioni adeguate rispetto alle (ulteriori e nuove) evoluzioni tecnologiche che, inevitabilmente, si prospetteranno. Inoltre, resterà non armonizzata, in quanto estranea all'impianto di MiCA, la disciplina sull'eleggibilità delle crypto-attività quali *asset* di fondi alternativi che oggi – seppure astrattamente ammessa come specificato anche da ESMA – può variare all'interno dei paesi dell'Unione in considerazione di specifiche restrizioni a livello nazionale.

4. Note conclusive

Fin dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina è stata ventilata la possibilità che le criptovalute venissero sfruttate dalla Russia per aggirare le sanzioni imposte dall'UE. Gli allarmi sul tema si sono rivelati poi fondati – sebbene parzialmente eccessivi considerati i limiti di un mercato che rappresenta solo una parte di quello valutario globale – poiché le transazioni in criptovalute hanno giocato un ruolo significativo specie a seguito dell'esclusione di gran parte delle banche russe dallo SWIFT. Il fenomeno crypto-monetario, centrale nello scenario del conflitto russo-ucraino, era già uscito dalla ristretta cerchia dei suoi primi cultori, cui in origine era relegato, suscitando l'interesse della dottrina, delle autorità di vigilanza, nonché dei legislatori nazionale ed europeo che, come si è visto, sono intervenuti di recente al fine di superare la frammentarietà del quadro normativo preesistente. Il MiCA, nel collocare l'esercizio di una peculiare tipologia di attività relativa un mercato oggi sempre più in crescita all'interno di una precisa cornice normativa ancorata al territorio dell'Unione, si configura, senza dubbio, come un tentativo di riappropriazione di uno spazio che, nel tempo, si è esteso anche per l'assenza di limiti normativi³¹. Di là dai profili critici che involgono l'impianto normativo del regolamento, e che richiederebbero una specifica trattazione attesa la loro complessità, si ritiene che non ci si può

D.W. Arner, R.P. Buckley, *The Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) and the EU Digital Finance Strategy*, in *EBI European Banking Institute, Working Papers Series* no 77, 2020, 20.

³⁰ F. Luini, *MICA, il rischio di un regolamento nato 'vecchio'*, su *fundspeople*, 20 luglio 2022, consultabile su <https://fundspeople.com/it/mica-il-rischio-di-un-regolamento-nato-vecchio/>; P. Leocani, U. Malvagna, A. Sciarrone Alibrandi, A. Tranquillini, *Tecnologie di registro distribuito (distributed ledger technologies) per la rappresentazione digitale di strumenti finanziari (security token): tra diritto cartolare e disciplina delle infrastrutture di mercato*, in *Rivista di diritto bancario*, fasc. II, sez. II, 2022, 73-93. Sulla difficoltà di adattamento del diritto ai cambiamenti tecnologici, cfr., tra molti, F. Laviola, *Regolazione della tecnologia e dimensione del tempo*, in *Osservatorio sulle fonti*, fasc. n. 3, 2021, 1163-1189.

³¹ Così, E. Calzolaio, *Bitcon: le sfide dell'autoregolazione*, cit., 119.

esimere dal fare una considerazione di ordine generale³² – forse sin troppo essenziale, ma non del tutto scontata – che attiene alla portata ed alle concrete ricadute delle richiamate iniziative regolatorie. Quest’ultime, per quanto necessarie e pregevoli per le finalità che perseguono, potranno palesarsi presto inadeguate³³ tenuto conto tanto della natura immateriale delle criptovalute quanto del contesto globale in cui esse si diffondono; difatti, difficilmente potrà impedirsi che la loro circolazione avvenga lecitamente mediante piattaforme gestite da soggetti situati in Stati non facenti parte dell’Unione, e secondo regole implementate al di fuori del quadro normativo tracciato dal legislatore europeo. La tecnologia *blockchain*, infatti, si caratterizza per la sua connotazione globale – contrapposta al carattere nazionale dei sistemi legislativi – e per la sua continua mutevolezza «reclama flessibili strumenti di adeguamento del diritto ai mutamenti della realtà in antitesi con la rigidità delle leggi, aprendo a forme di compartecipazione dei singoli (*rectius* di personalizzazione) nella definizione degli specifici assetti regolamentari»³⁴. Lo studioso del diritto è, quindi, chiamato a far fronte alla complessità di governare l’incessante sviluppo di una tecnologia³⁵ che incide – plasmandoli – sugli stessi meccanismi di regolazione, ed implica la de-localizzazione delle attività e la dematerializzazione di “cose”³⁶ che si situano al di fuori di territori (e, quindi, di ordinamenti) determinati³⁷. In un siffatto scenario – in cui è sempre più

³² Sul punto, si v. ancora E. Calzolaio, *op. loc. ult. cit.* il quale discorre della necessità di una riflessione “di contesto” e, con precipuo riferimento alla comparazione giuridica come ‘scienza di contesto’, cita L. Moccia, *Comparazione giuridica e diritto europeo*, Milano, 2005.

³³ Sul tema, cfr. C. Salazar, *Umano, troppo umano...o no? Robot, androidi e cyborg nel “mondo del diritto” (prime notazioni)*, in *BioLaw Journal*, n. 1, 2014, 255-276; R. Brownsword, H. Somsen, *Law, Innovation and Technology: Before We Fast Forward-A Forum for Debate*, in (2009) 1 *Law, Innovation and Technology*, 1-73.

³⁴ Così, C. Poncibò, *Il Diritto Comparato e la Blockchain*, Napoli, 2020, 32.

³⁵ Sull’effetto dirompente della tecnologia sul nostro modo di concepire la vita, le relazioni sociali e, indi, il diritto, si rinvia alle suggestive e sempre attuali pagine di E. Severino, *Il destino della tecnica*, Milano, 2009, 8-9; N. Irti, *Il diritto nell’età della tecnica*, Napoli, 2007.

³⁶ Sul tema, cfr. F. Vella, G. Giordano, *De-localizzazione e a-territorialità*, in M. Cian, C. Sandei, (a cura di), *Diritto del FinTech*, Milano, 2020, 39.

³⁷ E. Calzolaio, *La comparazione giuridica tra bitcoins e dati*, in *lacittadinanzaeuropea online*, n. 0, 2021, 113-124. Come noto, l’incessante e repentino sviluppo delle tecnologie digitali in tutte le attività umane ha inciso marcatamente sui meccanismi di regolazione. Infatti, accanto agli strumenti tradizionali, per molti aspetti inidonei a fronteggiare l’innovazione, si sono sempre più affermati modelli di auto- e co-regolazione (identificati, sovente, con i termini anglosassoni di *self- e co-regulation*), nell’ambito dei quali il ruolo principale nella produzione delle regole giuridiche è svolto da soggetti privati, e tra cui figurano, in particolare, le grandi aziende operanti nell’ambito tecnologico. Dinnanzi a tali fenomeni, lo studioso del diritto è tenuto ad interrogarsi tanto sulla legittimazione di queste nuove forme di regolamentazione, quanto anche sulla necessità di limitare il potere (sia esso pubblico o privato) onde garantire la tutela dei diritti fondamentali. Sul punto, M. Betzu, *Poteri pubblici e poteri privati nel mondo digitale*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, n. 2, 2021, 166-191, cfr. M. Fink, *Digital Regulation: Designing a Supranational Legal Framework for the Platform Economy*, in *LSE Law, Society and Economy*, Working Papers 15/2017, 9; con specifico riferimento al tema della *sharing economy*, cfr. G. Menegus, *La regolazione della sharing economy: oltre la self-*

avvertita la tensione dialettica che alimenta il rapporto tra tecnologia globale e i diritti nazionali – il giurista, come opportunamente osservato, deve poter approcciare alle evoluzioni del fenomeno in parola (che ha, peraltro, già mostrato una sua capacità normativa e trasformativa innovando il nostro modo di pensare talune consolidate nozioni come quella di moneta e potere dello Stato, e favorendo l'emersione di attori e strumenti di regolamentazione di natura transnazionale³⁸) con lo strumentario del comparatista³⁹ e secondo una metodologia di analisi interdisciplinare⁴⁰; ciò nel sicuro convincimento che conoscenze diverse possono integrarsi fra loro in una sorta di movimento circolatorio⁴¹, che, «da una parte, rafforza le basi cognitive del singolo studioso e, dall'altra, consente una più efficace analisi e condivisione dei problemi generati dall'accrescersi della conoscenza scientifica»⁴².

Lucia Miglietti
Facoltà di Economia
Università della Calabria
lucia.miglietti@unical.it

regulation, in G. Di Cosimo (a cura di), *Processi democratici e tecnologie digitali*, Torino, 2023, 153-190.

³⁸ G. Teubner, *Constitutional Fragments. Societal Constitutionalism and Globalisation*, Oxford, 2012.

³⁹ Sul punto, L. Pegoraro, A. Rinella, *Sistemi costituzionali comparati*, Torino, 2017. Gli insigni autori definiscono il metodo comparativo come una “*shortcut* per capire il mondo”, uno strumento per identificare percorsi analitici che consentano una visione generale dei fenomeni giuridici senza oscurare le differenze, ma identificandone le ragioni profonde (...).

⁴⁰ R. Scarciglia, *Brevi riflessioni su interdisciplinarietà, scienza giuridica e metodo comparativo*, in *queste istituzioni*, n. 1, 2022, 104.

⁴¹ S. Glanert, *Method?*, in P.G. Monateri (ed.), *Methods of Comparative Law*, London, 2012, 61.

⁴² Così ancora, R. Scarciglia, *Brevi riflessioni su interdisciplinarietà, scienza giuridica e metodo comparativo*, cit., il quale evidenzia, altresì, che «l'interdisciplinarietà, legata all'analisi critica del diritto, non implica, la sostituzione dei diversi metodi utilizzati nell'approccio comparativo sino al ventesimo secolo, quanto piuttosto la loro integrazione con nuovi approcci e il confronto all'interno e all'esterno delle discipline giuridiche». L'A., nel sottolineare che il dialogo con le altre scienze, come all'interno di aree diverse della scienza giuridica, rappresenti, in un mondo afflitto da problemi globali, un presupposto quasi necessario, richiama A. Somma, *Per un dialogo tra comparazione e diritto positivo*, in A. Somma e V. Zeno-Zencovich (cur.), *Comparazione e diritti positivi: un dialogo fra saperi giuridici*, Roma, 2021, 384, secondo cui «[non è]» più tempo di chiusure, tanto più che queste si sono oramai appalesate come il portato di una organizzazione burocratica del sapere accademico sempre più dannosa per il progredire delle conoscenze attorno al fenomeno diritto».

